

Codice A1814B

D.D. 12 febbraio 2024, n. 306

ATTG 273 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda sinistra) del Rio Mainia, antistante le particelle individuate al N.C.T. al F. 10 MM. 424 e 425 del Comune di Aramengo. Richiedente: Sig. CHIESA Giuseppe.



ATTO DD 306/A1814B/2024

DEL 12/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 273 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda sinistra) del Rio Mainia, antistante le particelle individuate al N.C.T. al F. 10 MM. 424 e 425 del Comune di Aramengo. Richiedente: Sig. CHIESA Giuseppe

In data 30.01.2024 con nota acquisita al protocollo regionale n. 4806, il Sig. CHIESA Giuseppe, *omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda sinistra) del Rio Mainia, antistante le particelle individuate al N.C.T. al F. 10 MM. 424 e 425 del Comune di Aramengo.

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Il Settore Tecnico Regionale Al-At, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n. 5175 del 31.01.2024 ha dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014.

A seguito dell'esame dell'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Mainia ed è riconducibile alle attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012) .

Si da atto che ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022, il taglio selettivo della vegetazione con finalità di manutenzione idraulica, nel rispetto delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento nonché delle vigenti norme in materia, non è soggetto al pagamento del canone, ai sensi dell'art. 26 del medesimo Regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n. 523/1904 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere*

idrauliche delle diverse categorie” in quanto il Rio Mainia è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04.11.1938) al n. 59.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25.11.2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n.12/2004;
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16.12.2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- il Regolamento Regionale Forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- la Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012 (BUR n. 38 del 20.09.12);
- la D.D. n. 3484 del 24.11.2021 - All. A (tabella canoni) rettificata con D.D. n. 3928 del 28.12.2021;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Sig. CHIESA Giuseppe ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d’alveo (sponda sinistra) del Rio Mainia, antistante le particelle individuate al N.C.T. al F. 10 MM. 424 e 425 del Comune di Aramengo, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’intervento deve essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At;
- il taglio manutentivo della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, deve essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (R.R. n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012 (BUR n. 38 del 20.09.2012) ed in particolare all’interno dell’alveo inciso:
 - nella porzione occupata dall’acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), il taglio della vegetazione deve avvenire con rilascio dei soli soggetti flessibili (indicativamente con diametro di circa cm. 4/5) ai sensi dell’art. 37 bis - comma 2 del R.R. n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011;
 - nella restante porzione (terzo superiore di sponda) ovvero nel tratto di sponda compreso tra il piano di scorrimento dell’acqua in regime ordinario e il ciglio superiore, il taglio della vegetazione deve essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo (deperenti, instabili,

fortemente inclinati) che possono cadere nell'alveo o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero che possono pregiudicare l'efficienza delle sezioni di deflusso. Occorrerà garantire il mantenimento dei soggetti più stabili (art. 37 comma 2 lettera b - del R.R. n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011). E' vietata ogni forma di taglio a raso.

- all'interno dell'alveo (sponde comprese) occorre provvedere alla raccolta dei soggetti crollati e del materiale trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- durante la realizzazione dell'intervento non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato deve provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato abbandonare in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua il materiale legnoso derivante dalla trinciatura;
- è fatto divieto assoluto sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), formare accessi definitivi all'alveo, attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della presente autorizzazione, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale Al-At, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle vigenti leggi in materia e alle prescrizioni impartite.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente

autorizzazione.

Trattandosi di un intervento di manutenzione rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, ai sensi dell'art. 26 del R.R. n. 10/R del 16.12.2022 e della lettera n) della tabella "canoni di concessione anno 2022-2023" - Allegato A della D.D. n. 3484 del 24.11.2021 e s.m.i., il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I funzionari estensori

Alciati Luca

Gallo Matteo

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Davide Mussa